

RETRIBUZIONE

Dal 1° dicembre 2021

Livelli	Minimo contrattuale	Contingenza	Indennità di funzione
QA	1.706,49	542,70	75,00
QB	1.540,98	537,59	70,00
1	1.396,08	536,71	-
2	1.230,60	531,59	-
3	1.130,81	528,26	-
4	1.037,75	524,94	-
5	939,97	522,37	-
6S	883,51	520,64	-
6	862,96	520,51	-
7	774,70	518,45	-

Pubblici esercizi minori e Stabilimenti balneari di 3° e 4° cat.

Dal 1° dicembre 2021

Livelli	Minimo contrattuale	Contingenza	Indennità di funzione
QA	1.700,81	542,19	75,00
QB	1.535,82	537,12	70,00
1	1.390,92	536,24	-
2	1.226,21	531,20	-
3	1.126,94	527,91	-
4	1.034,39	524,64	-
5	936,87	522,09	-
6S	880,67	520,38	-
6	860,12	520,25	-
7	772,12	518,22	-

Mensilità aggiuntive

Tredicesima mensilità

Va corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità della retribuzione (paga base nazionale, contingenza, scatti di anzianità, eventuale 3° elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi aziendali comunque denominati).

In caso di prestazione ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni. Al personale retribuito con percentuale di servizio va corrisposta in misura intera.

Quattordicesima mensilità

Va corrisposta con la retribuzione del mese di luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno, calcolata sugli stessi elementi previsti per la tredicesima ad eccezione degli scatti di anzianità.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.

Dall'ammontare della 14^a mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal c.c.n.l. fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di integrazione dell'indennità di malattia. Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per maternità.

Al personale retribuito con percentuale di servizio va corrisposta nella misura del 70%

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La retribuzione è pari alle seguenti percentuali della retribuzione normale dei qualificati di pari livello:

Anno	%
1°	80
2°	85
3°	90
4°	95

La retribuzione del 95% si applica ai casi di durate massime superiori a 36 mesi e per la 4° annualità dell'apprendistato stagionale.

Durante il preavviso si applica la retribuzione in vigore al momento della scadenza del contratto.

Le percentuali restano valide anche in caso di conferma anticipata dell'apprendista.

Eventuali trattamenti di miglior favore in atto all'8 febbraio 2018 sono conservati ad personam.

La retribuzione netta dell'apprendista non può superare la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.

Attività formativa

La durata media annua della formazione, in relazione al livello di inquadramento, è la seguente:

Livelli d'inquadramento	Ore
2, 3	80
4, 5 e 6S	60
6	40

Nel caso di apprendistato stagionale o non coincidente con l'anno intero, la durata annua di cui sopra viene riproporzionata in base all'effettiva durata di ogni singolo rapporto. La contrattazione di 2° livello può stabilire un differente impegno formativo.

L'azienda può anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.

Il c.c.n.l. fornisce i profili formativi.

LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE

Ai soli fini contrattuali è considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario normale contrattuale, nel limite massimo di 260 ore annue.

Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni (non cumulabili tra loro), da calcolare sulla quota oraria della retribuzione:

- straordinario: 30%;

- straordinario notturno (*): 60%.

Per il personale retribuito con la percentuale di servizio, il compenso per lavoro straordinario è dato dalla percentuale e dalle maggiorazioni calcolate sulla quota oraria della retribuzione, nella misura in atto provincialmente o aziendalmente (paga base nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali, eventuali scatti di anzianità).

(*) Prestato dalle 24.00 alle 6.00.

Lavoro notturno

Si considera lavoro notturno quello eseguito dalle ore 23.00 alle 6.00 e prestazione notturna quella eseguita dalle 24.00 alle 6.00. La maggiorazione è pari al 25% della retribuzione.

Lavoro festivo

Per le prestazioni di lavoro festivo è stabilita la maggiorazione del 20% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.

La maggiorazione per lavoro domenicale non è cumulabile con quella per lavoro festivo e la maggiore assorbe la minore

Lavoro supplementare

Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili all'anno è stabilito dalla contrattazione integrativa: in assenza di indicazioni è previsto un limite massimo di 180 ore annue.

Il computo dei riflessi sugli istituti contrattuali (gratifica natalizia, gratifica feriale, retribuzione del periodo di ferie, t.f.r.) delle prestazioni di lavoro supplementare avviene in via forfettaria, maggiorando del 30% il relativo compenso

FERIE E PERMESSI

Ferie

Ai lavoratori spetta un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi (6 giorni di ferie per ogni settimana, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale) di norma non frazionabile.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.

Le festività cadenti nel corso del periodo feriale danno luogo ad un corrispondente prolungamento dello stesso.

La malattia sopravvenuta durante le ferie ne interrompe il decorso, purché riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

Permessi

Ai lavoratori sono attribuite 104 ore (108 ore negli Stabilimenti balneari) all'anno di permessi retribuiti (comprenditive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dal combinato disposto della L. n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985 e delle 24 ore di cui all'art. 52, c. 2 del c.c.n.l. 8 luglio 1982).

Ai lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2018 (*) saranno riconosciute le 32 ore di rol per i primi 2 anni e, decorsi questi, ulteriori 36 ore di rol (38 ore negli Stabilimenti balneari).

PUBBLICI ESERCI, RISTORAZIONE E TURISMO

Decorsi 4 anni saranno riconosciute le ore di rol in misura intera (104 e 108 ore).

La fruizione dei permessi deve avvenire individualmente, in modo da non ostacolare la normale attività produttiva ed in ogni caso in periodi di minore attività, mediante la concessione di mezze giornate o giornate intere di riposo.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.

I permessi in parola non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto a retribuzione.

(*) Esclusi i contratti a termine nelle aziende di stagione e nei casi di intensificazione.

TERMINI DI PREAVVISO

Il preavviso deve essere comunicato per iscritto a mezzo raccomandata r.r. nei seguenti termini (sia in caso di licenziamento che di dimissioni):

Livelli	Anzianità di servizio		
	Fino al 5°	Dal 6° al 10°	Oltre il 10°
A e B	4 mesi	5 mesi	6 mesi
1	2 mesi	3 mesi	4 mesi
2 e 3	1 mese	45 giorni	2 mesi
4 e 5	20 giorni	30 giorni	45 giorni
6S, 6 e 7	15 giorni	20 giorni	20 giorni

ENTI E ISTITUTI

INPS

Riceve contributi previdenziali a tutela di malattia, congedi parentali, pensione

INAIL

Riceve contributi assistenziali a tutela di infortuni e malattie professionali

ENTI DA CCNL

Ente Bilaterale: EBTU

Fondo assicurativo sanitario: EST ove ne ricorrano i presupposti contrattuali

Fondo assicurativo sanitario per lavoratori Quadri: QUAS

Fondo di previdenza complementare: FON.TE.

PARTI STIPULANTI

FIPE

ANGEM

Legacoop Produzione e servizi

Allegato Informativa D.lgs n.152 del 26 Maggio 1997

PUBBLICI ESERCI, RISTORAZIONE E TURISMO

FEDERLAVORO e Servizi CONFCOOPERATIVE

AGCI Servizi

e

Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mense e servizi (FILCAMS-CGIL)

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL)

Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL)

UGL Terziario